



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 99/2024 R.G.E.,

il Giudice

letta la comunicazione del professionista delegato, il quale ha rappresentato che l'aggiudicatario, all'esito della vendita, non risulta aver versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;
visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.;

DICHIARA

la decadenza dell'aggiudicatario;

DISPONE

(i) la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario, a titolo di multa; (ii) che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene allo stesso prezzo base, utilizzando per le spese di pubblicità il solo fondo spese già versato sul conto della procedura od eventualmente da integrarsi sulla base delle indicazioni del Giudice dell'Esecuzione; (iii) che, nel caso di cui all'art. 587, u.c., c.p.c., il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al professionista delegato alla vendita;

MANDA

quest'ultimo alla comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 26/06/2025

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA